

# GLI INGHIPPI DEL DECRETO RILANCIO: COME PROTEGGERE IL PROPRIO PATRIMONIO E LA PROPRIA TRANQUILLITÀ PERSONALE

a cura di

\* *Cristina Marsetti, Francesco Nastasi*

La possibilità di fruire di detrazioni fiscali con aliquota pari al 110% fa brillare gli occhi di chi opera nel settore delle costruzioni e dei cittadini che possono riqualificare senza sostenere spese i propri immobili dal punto di vista architettonico, estetico, strutturale ed energetico.

Tuttavia molti professionisti tecnici sanno che *non è tutto oro quel che luccica* e temono il peggio: scoprire in punto di sinistro di non essere coperti dalle assicurazioni che hanno regolarmente pagato o attivato ad hoc come richiesto dal decreto.

Con questo articolo desideriamo indicare ai Professionisti tecnici come tutelare efficacemente il proprio patrimonio.

## **Chi può asseverare?**

L'art. 3 lettera h del decreto requisiti Ecobonus scrive: *“tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali”*. La congiunzione “e” tra edifici e impianti è fondamentale. Il primo punto da chiarire per un professionista è se si può considerare un “Tecnico Abilitato”. Se architetti e ingegneri quinquennali possono ritenersi sufficientemente sicuri, possono esserlo anche i geometri, i periti industriali, i laureati triennali? Consigliamo di chiedere una risposta scritta ai propri ordini e collegi, che sono i primi enti preposti a dare tale informazione. Un soggetto non abilitato non avrà certamente copertura assicurativa perché tutte le assicurazioni escludono i risarcimenti per prestazioni in assenza di competenza. Non essendo abilitato farà una asseverazione infedele con conseguente perdita del beneficio e non avendo copertura assicurativa il danno ricadrà interamente su di lui.

## **Cosa bisogna fare per asseverare in tranquillità?**

Lo schema tipo di asseverazione antepone alle dichiarazioni tecniche la consapevolezza del professionista *delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere.*”

Cosa significa esattamente che il professionista è responsabile nel caso di “uso” di atti falsi?

Significa che deve verificare che tutti i documenti che vengono prodotti a supporto della asseverazione siano corretti?

Qualora un'APE, per esempio, sia errata, l'asseveratore (che non ha fatto l'APE, ma ha solo asseverato) rischia sanzioni penali?

È necessario che qualcuno risponda a questa come a molte altre domande. Gli ordini professionali sono a nostro avviso i primi enti a cui rivolgerle: le gireranno ai consigli nazionali che hanno la possibilità di dialogare con i ministeri.


## **I rischi degli asseveranti**

Il Decreto Rilancio, in caso di asseverazioni mendaci, ha previsto:

1. Sanzioni penali. L'art. 481 del Codice Penale stabilisce che *“Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51 a € 5.161”*.
2. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000

a € 15.000 la cui entità dipenderà dalle capacità dell'avvocato difensore ed in buona dose anche ... dalla dea fortuna cioè dalla comprensione/perizia/senso di giustizia ... del Giudice

3. Comunicazione all'Ordine di appartenenza dell'illecito penale
4. Risarcimento del danno, cioè della perdita del beneficio



### **Le misure di tutela previste dal DL Rilancio**

Poiché lo Stato tiene a tutelare sé stesso ed i cittadini, il decreto Rilancio impone all'asseverante, già dotato della polizza idonea imposta dalla L.137/2012, un'ulteriore assicurazione stipulata *a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 dell'Art.119 del DL 34/2020*.

L'asseverante quindi dovrebbe a questo punto essere in una *botte di ferro* ... peccato che al legislatore siano sfuggiti alcuni dettagli che potrebbero vanificare completamente l'effettiva tutela dell'asseverante e, di conseguenza, dei suoi clienti e dello Stato. Vediamone alcuni:

#### **1. Il pagamento del danno da parte della compagnia di assicurazione è tutt'altro che automatico**

La legittima aspettativa dell'assicurato di vedersi risarciti sia i danni di cui fosse ritenuto responsabile, sia le spese legali necessarie per resistere all'azione legale promossa dal danneggiato nei confronti dell'assicurato (Art. 1917 CC), è spesso disattesa: in punto di sinistro può emergere che il caso non sia coperto, oppure che l'assicurando non abbia adempiuto correttamente ai propri obblighi precontrattuali

e contrattuali, oppure a quelli previsti dal Codice Civile.

Può anche accadere che la compagnia non si esprima affatto circa la copertura assicurativa, addirittura non risponda, lasciando l'assicurato totalmente sguarnito. Si tratta di una situazione assai frequente, ove l'unica soluzione per l'assicurato è quella di citare in giudizio la compagnia. Ciò ha la conseguenza che la compagnia agirebbe in giudizio contro l'interesse dell'assicurato, e che l'assicurato dovrebbe sostenere le spese legali della propria difesa.

Da tutto quanto sopra risulta evidente che, in caso di asseverazione infedele, l'incasso dell'importo assicurato da parte dell'Agenzia delle Entrate a carico della compagnia di assicurazione non è affatto automatico, come invece aveva ipotizzato il legislatore con la prima stesura dell'ar.7 del decreto asseverazioni, ove prevedeva che "constatata l'asseverazione infedele, l'Agenzia delle Entrate avvia le procedure nei confronti della compagnia assicuratrice per l'incasso dell'importo assicurato."

#### **2. Il legislatore non impone, oltre al massimale, nessuna caratteristica specifica alla polizza**

La totalità delle polizze RC professionali oggi presenti sul mercato è in modalità "claims made": forniscono cioè copertura assicurativa per le richieste di risarcimento avanzate nel periodo di validità della polizza stessa. Non è importante che il professionista sia assicurato al momento in cui commette l'errore, ma è necessario che lo sia al momento in cui riceve la richiesta di risarcimento. Nel mondo dei professionisti tecnici possono passare molti anni tra l'errore e la richiesta di risarcimento. La polizza RC professionale va rinnovata ogni anno: in caso contrario, l'anno successivo il professionista non avrà nessuna copertura su nessuna sua prestazione professionale effettuata negli anni precedenti.

La copertura necessaria per le asseverazioni è invece quella delle polizze in modalità "loss occurrence": forniscono infatti copertura assicurativa per gli errori professionali commessi nel periodo di validità della polizza stessa: nel caso specifico, la dichiarazione

infedele. Con queste polizze è fondamentale che il professionista sia assicurato nel momento del possibile errore.

In concreto, se la polizza stipulata per all'asseverazione fosse in modalità "claims made", il cliente e lo Stato non avrebbero nessuna certezza di essere tutelati quando venisse accertata l'asseverazione infedele.

### **Oltre agli asseveranti, quali altri professionisti devono preoccuparsi di verificare l'effettiva operatività delle proprie assicurazioni professionali?**

È prassi che l'avvocato del cliente danneggiato per aver perso il beneficio fiscale citi in giudizio tutti coloro che hanno preso parte alla realizzazione dei lavori: progettisti, DL, collaudatori, imprese, artigiani ...

Inoltre è possibile che il cliente abbia danni di diverso tipo e diversa entità, a causa della perdita del beneficio o di errore progettuale. Potrebbe ad esempio accadere che l'impianto di riscaldamento non funzioni, che il cappotto non sia fatto a regola d'arte ...

È opportuno pertanto che tutti coloro che prendono parte ai lavori, (Progettisti, DL, coordinatori, etc...), chiedano al proprio intermediario assicurativo di precisare le incoerenze dell'assicurazione RC stipulata rispetto all'obiettivo di essere tutelati rispetto a qualunque contestazione (per iscritto come previsto dall'art.58 del Regolamento IVASS n.40/2018). In questo modo saranno consapevoli dell'effettiva copertura della propria polizza e potranno eventualmente ricercarne una migliore.

Inoltre consigliamo di chiedere al proprio intermediario una risposta scritta a questa domanda: *"La polizza che mi hai venduto è idonea a garantire i miei clienti e lo stato come imposto dal decreto rilancio?"* Diffidate vivamente da chi non vi risponde per iscritto: quella dichiarazione sarà fondamentale per far valere i vostri diritti in caso di contenzioso.

Infatti se tale polizza non vi coprirà, la responsabilità sarà del vostro intermediario che non vi ha venduto un prodotto idoneo.

Purtroppo molto spesso i professionisti tecnici pensano, erroneamente, che sia colpa propria se l'assicurazione non è operativa per non aver individuato le limitazioni di polizza. Non è così.

### **Cosa è opportuno verificare della propria assicurazione professionale obbligatoria?**

Innanzitutto è fondamentale che la propria assicurazione sia di tipo all risk. Molti tecnici hanno ancora polizze a rischi nominati che non li tutelano affatto oltre ad essere molto care.

Purtroppo anche le polizze all risk non tutelano più l'assicurato, come era un tempo, rispetto a qualunque contestazione. In particolare alcune compagnie hanno precisato che *la polizza non è intesa a tenere indenne l'Assicurato per danni o responsabilità derivanti direttamente o indirettamente da errore od omissione in attività - comprese quelle di consulenza e dei servizi relativi - connesse o finalizzate al reperimento o alla concessione di finanziamenti"*.

I termini "indirettamente" e "connesse" lasciano spazio ad interpretazioni differenti e non è chiaro se, oltre ai "finanziamenti" veri e propri, debbano ritenersi esclusi anche i "benefici fiscali", gli "incentivi" e i "contributi" che costituiscono a tutti gli effetti una forma *indiretta di finanziamento* da parte dello Stato.

Esempio: È coperto il professionista che ha commesso un errore nella redazione di un'APE, prestazione connessa all'ottenimento di un beneficio fiscale?

### **In quali casi essere utile ai professionisti che fanno prestazioni a supporto stipulare una polizza specifica?**

Un professionista che compie molte prestazioni all'interno di progetti di superbonus (progetti, consulenze, attestazioni, DL, etc...) potrebbe stipulare per ogni progetto di una certa entità una polizza specifica, addossandone i costi al cliente. In questo caso non sarebbe costretto ad aumentare il massimale della sua polizza RC professionale, pagando un premio alto anno dopo anno.


### **Qual è l'assicurazione più importante che ogni professionista tecnico dovrebbe avere?**

In base a quanto scritto, tenuto in conto che la polizza RC non agisce in caso di sanzioni penali, possiamo affermare senza ombra di dubbio che, parallelamente alla RC professionale, ogni professionista dovrebbe dotarsi di una polizza di Tutela Legale. Questa è quell'assicurazione che prende in carico le spese legali (compenso dell'avvocato, del CTP, del CTU ...), processuali e peritali oc-

correnti all'assicurato per difendersi contro una richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti e in caso di procedimento penale per far valere i propri diritti: molte volte è più importante della polizza RC, i primi soldi che bisogna spendere sono quelli dell'avvocato.

**Cosa deve fare il professionista tecnico per tutelare il proprio patrimonio e, di conseguenza, i suoi clienti e il bilancio dello stato?**

Per non avere sorprese in caso di sinistro è fondamentale che il professionista si affidi ad un CONSULENTE ASSICURATIVO SPECIALIZZATO per i professionisti tecnici e non ad un "DISTRIBUTORE DI POLIZZE"

Un Professionista cioè che sia in grado di tutelare l'interesse dell'assicurato sin dalla fase di scelta della polizza più adeguata e che sappia assisterlo anche nella gestione della polizza (segnalazione delle denunce cautelative, etc...) ed in caso di sinistro. 

*\* Cristina Marsetti,  
Ingegnere libero professionista e broker assicurativo  
(c.marsetti@allins.it)*

*Francesco Nastasi,  
Ingegnere libero professionista e intermediario assicurativo  
(fnastasi@allins.it)*